GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 14 GENNAIO — NUM. 11

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **MMMCXC** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del municipio di Loano (Genova) e della Commissione amministratrice dell'Orfanotrofio fondato in quel comune nel 1872, per la costituzione del Pio luogo in Ente morale e per la approvazione del relativo Statuto organico;

Visti gli atti relativi alla domanda, dai quali risulta che al mantenimento del detto Orfanotrofio, tenuto calcolo dei redditi continuativi, almeno per un decennio, si provvede con l'annua somma di lire 2480;

Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale in data 24, 28 e 30 maggio volgente anno;

Viste le leggi 3 agosto 1862, N. 753 e 20 marzo 1865, allegato *A;*

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Orfanotrofio del comune di Loano è costituito in Ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo Statuto organico dello stesso Orfanotrofio in data 18 novembre 1888, composto di diciotto articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'armamento del Regio naviglio* annesso al R. D. 9 decembre 1888, N. 5872, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 4 corrente gennaio N. 3.

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

Personale imbarcato.

Art. 1.

Posizione delle navi. — Le Regie navi sono tenute in una delle posizioni seguenti:

IN ARMAMENTO. — Le navi debbono essere provvedute di tutti i mezzi occorrenti per compiere le missioni inerenti alla loro efficienza navale.

IN ARMAMENTO RIDOTTO. — Le navi debbono essere provvedute dei mezzi occorrenti per intraprendere brevi navigazioni e per eseguire speciali missioni, escluse sempre quelle di guerra.

IN RISERVA (1ª categoria). — Le navi debbono essere mantenute in condizioni da prendere il mare per qualunque missione, nel più breve tempo possibile dopo il loro passaggio in armamento e di poter partire per brevi missioni senza passare in armamento.

IN RISERVA (2ª categoria). — Le navi debbono essere provvedute dei mezzi occorrenti ad essere custodite in rada ed a prepararsi ad armare.

IN ALLESTIMENTO. — Posizione per talune navi di nuova costruzione o per altre alle quali si fanno importanti riparazioni e lavori.

IN DISARMO.

Il presente regolamento contempla soltanto le cinque prime posizioni, designando per esse il personale per equipaggiare le navi e gli averi speciali di bordo pel personale medesimo e per quello di passaggio.

Per talune navi minori o di poca importanza militare non esistono le due posizioni di riserva (1ª o 2ª categoria).

Per le torpediniere da costa e d'alto mare non esiste la posizione di armamento ridotto nè quella di allestimento.

Art. 2.

Passaggio delle Regie navi da una ad altra posizione. — Il passaggio delle Regie navi da una ad altra delle posizioni indicate nell'articolo precedente è ordinato dal Ministero ed avviene con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per le sole navi minori di uso locale il passaggio in armamento od in disarmo è ordinato dai comandanti in capo di dipartimento marittimo, che ne avvisano volta per volta il Ministero.

Le navi centrali e locali di difesa marittima sono considerate come navi in riserva (1ª categoria).

Art. 3.

Forze navali. — Il nome collettivo da assegnarsi a qualsiasi riunione di Regie navi, è stabilito con Regio decreto, in relazione tanto al numero di queste, quanto alla loro importanza militare o a quella della missione per la quale esse sono adoperate.

Parimenti con Regio decreto e con gli stessi criteri è stabilita la ripartizione di un'armata in squadre e di una squadra in divisioni.

Art. 4.

Tabelle degli equipaggi e competenze di bordo. — Le tabelle annesse al presente regolamento determinano gli stati maggiori e gli equipaggi di forze navali e delle navi e gli averi speciali di bordo assegnati al personale imbarcato.

Nel computo degli averi assegnati per un anno o per un mese e dovuti per frazione di mese, questo è sempre calcolato di 30 giorni.

Art. 5.

Averi speciali di bordo al personale imbarcato. — Gli averi speciali di bordo al personale imbarcato sono assegnati secondo il grado o la classe, il corpo o la categoria indicata dalle tabelle che determinano il personale da imbarcare o secondo le funzioni esercitate a bordo indipendentemente dal grado.

Quando una persona di un grado o di una classe, di un corpo o di una categoria fa le veci di un'altra di grado o classe superiore, di corpo o categoria differente, ha diritto, salvo nei casi specificati dal presente regolamento, a percepire gli averi speciali di bordo a quest'ultima persona assegnati, fatta eccezione della indennità di carica e dei supplementi professionali.

Quando invece una persona venga eccezionalmente imbarcata in luogo di altra di grado o classe inferiore, per mancanza di personale del grado stabilito o per speciale disposizione ministeriale, ha diritto agli averi speciali di bordo al proprio grado o alla propria classe assegnati, compresa l'indennità di carica ed i supplementi professionali.

Gli averi di bordo al personale imbarcato decorrono dal giorno indicato sul biglietto di destinazione; in mancanza di tale indicazione decorrono dal giorno successivo all'imbarco.

Art. 6.

Personale in eccedenza per promozioni. — Quando in seguito a promozioni il personale di un grado risulta a bordo di una nave eccedente in numero a quello assegnato dalle tabelle, il personale in eccedenza è sbarcato se la nave si trova sulle coste del Regno ed in condizioni di poter ricevere in cambio il personale mancante nei gradi inferiori.

Se la nave fa parte di una forza navale, il comando di questa ordina prima i possibili mutamenti fra gli stati maggiori ed equipaggi delle varie navi in relazione alle tabelle di armamento.

Se il personale promosso trovasi imbarcato su navi scuola con funzioni di istruttore professionale, lo sbarco non deve aver luogo che al termine del corso o della campagna d'istruzione. In questo ed in qualunque altro caso il personale eccedente in seguito a promozione rimane a bordo continuando a far parte dello stato maggiore e dell'equipaggio, e ad esercitare le funzioni del grado che aveva, percependo le competenze del grado superiore, eccezion fatta dei supplementi di funzioni che restano sempre quelli corrispondenti al grado fissato dalla tabella di armamento della nave.

Chi durante l'imbarco è promosso al grado superiore, riceve il trattamento del nuovo grado dal giorno in cui ha decorrenza la paga.

I supplementi professionali dovuti ai militari dell'equipaggio, quando avvengono promozioni o cambiamenti di categoria, sono computati dal giorno nel quale la nave ne riceve e pubblica l'avviso ufficiale.

Al foglio di competenze è unita copia dell'ordine del giorno col quale il comandante della nave ne annunzia la variazione.

Art. 7.

Competenze dell'ufficiale in 2ª quando rimane in comando della nave. — L'ufficiale in 2ª di una regia nave ha diritto a tutti gli averi speciali di bordo dovuti al comandante, quando questi sbarchi senza essere surrogato o muoia.

Ha diritto però all'indennità di carica stabilita per il proprio grado in comando.

Quando il comandante di una r. nave per ferite o malattia sia reso inabile ad esercitare il suo mandato, l'ufficiale in 2ª assume la responsabilità piena ed intiera del comando della nave informandone subito il ministero e percepisce tuttavia le competenze di ufficiale in 2ª sino a che il comandante continui a rimanere a bordo.

Art. 8.

Ufficiali in missione. — I comandanti in capo di forze navali ed i comandanti di regie navi (con mensa propria) nei casi di missione, sia che abbiano o pur no persone alla loro mensa, conservano tutti gli averi di bordo ed acquistano diritto per tutta la durata della missione alle indennità di viaggio stabilite dal regio decreto 11 dicembre 1887 n. 5155.

Quando il comandante della nave fa parte della mensa degli ufficiali riceve, oltre gli averi di bordo, le indennità di viaggio di cui sopra, ma deve continuare a pagare la sua quota alla mensa.

L'ufficiale non in comando od ammesso ad altra mensa, il quale

anche temporaneamente si assenti da bordo per ragioni di servizio, cessa di ricevere il trattamento tavola e la razione viveri e riceve invece il soprassoldo di missione.

Nelle brevi assenze da bordo per ragioni di servizio, le quali permettono all'ufficiale di prender parte alla mensa, è dovuto ogni avere di bordo e non il soprassoldo di missione, col diritto al solo rimborso delle spese di trasporto od altro, in tutto come è detto nelle istruzioni in vigore che fanno seguito al regio decreto succitato.

Gli ufficiali in piccola licenza sono considerati come presenti a bordo senza perdita di competenze.

Art. 9.

Razione viveri. — Ogni persona imbarcata, faciente parte dello stato maggiore od equipaggio, su navi in armamento, in armamento ridotto o in riserva (1ª categoria), ha diritto alla razione viveri del marinaro navigante.

Ogni persona imbarcata su navi in riserva (2ª categoria) od in allestimento, ha diritto alla razione del marinaro destinato di servizio a terra, eccezion fatta degli ufficiali di qualsiasi grado o corpo, i quali non ricevono razione viveri sulle navi in tale posizione.

La razione viveri dei commensali è sempre devoluta alla mensa della quale fanno parte.

Art. 10.

Trattamento tavola. — Ha diritto al trattamento tavola assegnato dalle tabelle A o B ogni persona in esse contemplate, che faccia parte dello stato maggiore di una forza navale o di una r. nave, dello equipaggio di una nave o del personale addetto al comando di una forza navale.

Art. 11.

Mensa dei comandanti di forze navali. — Sulle navi con insegna di comando, il capo di stato maggiore, il comandante di bandiera, il sotto capo di stato maggiore e gli ufficiali aiutanti di bandiera e segretari, sono ammessi alla tavola del comandante la forza navale.

Il trattamento tavola spettante al comandante di forza navale è quello stabilito nelle tabelle A o B oltre una quota giornaliera graduale secondo il numero dei commensali ordinari; tale quota è fissata nelle seguenti proporzioni sulle forze navali armate:

Numero dei commensali	Quota individuale	Ammontare delle quote
1	Lire 12	Lire 12
2	» 11	» 22
3	» 10	» 30
4	» 9	» 36
5	» 8	» 40
6 a più	» 7	» 42 e oltre

Sulle forze navali in riserva (1ª categoria) la quota per ogni commensale è sempre di lire 7.

Tali quote sono pagate anche nel caso di temporanee assenze del comandante la forza navale, affinchè la mensa debba essere sempre mantenuta. Sono ridotte proporzionalmente in caso di assenza anche temporanea per servizio di alcuno dei commensali.

Gli ufficiali superiori commensali alla mensa del comandante la forza navale hanno inoltre diritto al trattamento fissato per i capi di servizio ad altra mensa.

Art. 12.

Mense dei comandanti e degli ufficiali. — Sulle rr. navi dove non sventola insegna di comando il comandante fa mensa da solo, salvo il caso in cui il numero degli ufficiali di bordo fissato dalla tabella di armamento sia di tre o meno. In tale caso il comandante presiede e fa parte della mensa ufficiali, alla quale versa una quota del proprio trattamento uguale a quello degli ufficiali.

Fanno mensa comune tutti gli ufficiali di bordo compreso l'ufficiale in 2ª, che è presidente della mensa quando ad essa non partecipi il comandante.

Gli ufficiali del genio navale, del corpo sanitario e del corpo di commissariato imbarcati come capi servizio di forza navale fanno mensa comune con gli ufficiali di bordo.

Sulle navi armate od in riserva (1ª categoria) gli ufficiali superiori i quali fanno parte della mensa ufficiali hanno diritto a percepire il trattamento ad essi assegnato per il loro grado e per le loro funzioni, oltre la quota uguale al trattamento di ufficiale inferiore che è versata alla mensa comune. Sulle navi in riserva 2ª categoria ed in allestimento gli ufficiali superiori che fanno parte della mensa ufficiali versano a questa la quota stabilita, prelevandola dal trattamento loro assegnato.

Gli ufficiali superiori e gli impiegati di grado corrispondente, non contemplati nei paragrafi precedenti, che si trovano a bordo non di passaggio, sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado semprechè alla mensa ufficiali non vi siano ufficiali di grado uguale o superiore. In tal caso la mensa di comandante una forza navale percepirà la quota graduale stabilita nel precedente articolo, la mensa di comandante di nave percepirà per ogni persona ammessa una quota di lire sette, la mensa ufficiali parimenti per ogni persona ammessa una quota di lire tre, oltre la razione viveri come sopra stabilito.

Art. 13.

Mensa guardia marina - Mensa allievi della regia accademia navale. — Con disposizione ministeriale può essere costituita una mensa separata di guardia marina nel caso di speciale campagna di istruzione per tali ufficiali.

Le norme e gli averi d'ogni natura assegnati alle mense ufficiali regolano e sono applicati in tal caso alla mensa dei guardiamarina.

Gli allievi della regia accademia navale imbarcati su navi scuola per la campagna annuale fanno mensa tra di loro ed hanno diritto alla razione viveri del marinaro navigante ed al trattamento tavola ad essi assegnato dalla tabella. Gli ufficiali di guardia degli allievi presiedono e fanno parte della mensa degli allievi della regia accademia navale; percepiscono il trattamento al loro grado assegnato, del quale versano alla mensa degli allievi una quota uguale al trattamento di questi.

Gli allievi della R. accademia navale imbarcati isolatamente su altre navi fanno parte della mensa ufficiali o di quella dei guardiamarina ed hanno diritto al trattamento tavola assegnato agli ufficiali inferiori.

Art. 14.

Ufficiali del corpo reali equipaggi. — Gli ufficiali del corpo reale equipaggi possono imbarcare sulle regie navi in armamento, riserva od allestimento, in rimpiazzo di ufficiali dello stato maggiore generale e con uguali assegni. Con disposizione ministeriale può essere costituita una mensa separata per detti ufficiali.

Art. 15.

Imbarco di ufficiali della casa militare di Principi Reali. — In occasione d'imbarco sopra una regia nave di un Principe Reale, in una delle qualità contemplate dalle tabelle d'armamento annesse al presente regolamento, gli ufficiali di marina formanti parte della sua casa militare ed imbarcati in soprannumero alle tabelle stesse sono considerati come addetti allo stato maggiore della forza navale o della nave. Essi hanno diritto con le norme per gli altri stabilite al trattamento tavola assegnato al loro grado di ufficiali senza comando.

Art. 16.

Aumenti di trattamento tavola. — I trattamenti giornalieri di tavola s'intendono fissati normalmente pel mare Mediterraneo, il quale si considera limitato verso i mari comunicanti:

1. Dal meridiano di Tarifa nello stretto di Gibilterra;
2. Dall'entrata dei Dardanelli (linea congiungente i due castelli Seddul Bahr e Cum Calè);
3. Dall'imboccatura meridionale del Canale di Suez, (linea congiungente lo spigolo sud dei moli formanti Porto Ibraham coll'estremità ovest della diga Radd al Marakeb).

Sono i detti trattamenti aumentati di metà:
1. Nei mari ed acque navigabili oltre il limite 2° ai quali dà accesso lo stretto dei Dardanelli.
2. Nel Mar Rosso sino a raggiungere il meridiano di Ras Marshigh (long. 45° 2′ 35″ E. G.)
3. Nella parte dell'Atlantico oltre il limite 1°, racchiusa verso l'oceano dal parallelo di Capo Ryvardeus a nord (lat. 59° 31′ N.) dal parallelo di Capo Bojador (lat. 26° 07′ N.) a sud e dal meridiano dello scoglio Mouchique ad ovest (isola Flores Azzorre long. 31° 17′ W. G.).

Il Mare Baltico col golfo di Bothnia s'intende compreso in questa zona.

I trattamenti sono raddoppiati in tutti i paraggi situati al di fuori dei mari e delle zone descritte nel presente articolo.

Gli aumenti di trattamento sono comuni anche ai passeggieri.

Art. 17.

Giustificazione di aumento di trattamento all'estero. — Gli aumenti e le diminuzioni di trattamento decorrono dal giorno civile (calcolato da una mezza notte all'altra) in cui la nave passa da una zona ad un'altra per cui è stabilita diversità di competenza.

Estratto del giornale ufficiale di bordo sarà unito a giustificazione degli effetti amministrativi.

Art. 18.

Aumento di trattamento tavola e di razione viveri. — Il trattamento tavola e la razione viveri sono aumentati d'una giornata, se, nel traversare il meridiano 180° Greenvich, le navi debbono ripetere la data di un giorno; sono diminuiti della stessa quantità, se debbono annullarla.

Art. 19.

Cuochi e domestici. — Il numero dei cuochi e dei domestici assegnato a ciascuna mensa è il seguente:

Mensa comandanti in capo di forze navali, se ammiragli o vice ammiragli, due cuochi e due domestici; se contr'ammiragli, un cuoco e due domestici.

Mensa comandanti di forze navali sott'ordini, se ufficiali ammiragli, un cuoco e due domestici.

Mensa comandanti di forze navali autonome o sott'ordini, se ufficiali superiori, un cuoco ed un domestico.

Mensa di comandante la riserva (1ª categoria), un cuoco ed un domestico.

Mense comandanti sopra navi in armamento, in armamento ridotto e in riserva (1ª categoria) un cuoco ed un domestico.

Mensa ufficiali in armamento, in armamento ridotto e in riserva (1ª categoria) un cuoco ed un domestico.

Se il numero degli ufficiali di bordo assegnato dalla tabella su di una nave in armamento o in armamento ridotto è maggiore di 15, è assegnato alla mensa ufficiali un secondo cuoco ed un secondo domestico.

Su navi in riserva (2ª categoria) ed in allestimento è assegnato soltanto un cuoco, quando lo stato dei lavori sulla nave permetta il servizio della mensa a bordo e lo stato maggiore sia al completo e sia intervenuta autorizzazione del comandante in capo del dipartimento.

Quando è costituita una mensa speciale per guardia marina o altra mensa ufficiali di differenti categorie, sono ad esse assegnati un cuoco ed un domestico per ogni 15 commensali o meno.

Se il comandante fa mensa con gli ufficiali di bordo, spetta un solo cuoco ed un solo domestico alla mensa della nave.

Sulle piccole navi e sulle cannoniere lagunari comandate da ufficiali è assegnato un cuoco ed un domestico; sulle medesime, se comandate da sott'ufficiali, e sulle torpediniere in ogni caso, non spetta cuoco nè domestico.

Sulle navi ospedali è imbarcato un primo cuoco per la cucina degli ammalati.

Quando il comandante di una divisione è anche comandante della nave non imbarca il cuoco e il domestico di comandante della nave.

Semprechè a bordo vi siano ad una mensa più domestici, spetteranno ad uno gli averi di primo domestico ed agli altri quelli di secondo domestico. Lo stesso dicasi pei cuochi.

Art. 20.

Assegni per cuochi e domestici. — Per i cuochi e domestici, oltre la razione viveri, è concesso il seguente assegno mensile:

Primi cuochi . . .	L. 150.	Mense ammiragli
Primi cuochi . . .	» 100.	Mense comandanti ed ufficiali
Secondi cuochi . .	» 80.	
Primi domestici . .	» 80.	
Secondi domestici .	» 60.	

Sulle navi in riserva (2ª categoria) ed in allestimento i cuochi non hanno diritto alla razione viveri.

Detti famigli devono essere sempre portati nominativamente sui fogli mensuali di competenze.

In tempo di guerra ed anche in tempo di pace per circostanze speciali i cuochi e i domestici possono essere sostituiti da marinai del corpo reali equipaggi da imbarcarsi in più delle tabelle. Detti marinai hanno diritto ad un supplemento mensile di

Lire 30 se funzionanti da primo cuoco,
Lire 20 se funzionanti da secondo cuoco,
Lire 30 se funzionanti da primo domestico,
Lire 15 se funzionanti da secondo domestico.

CAPITOLO SECONDO

Personale di passaggio.

Art. 21.

Personale militare della regia marina imbarcato di passaggio sopra una regia nave. — Il personale militare della regia marina quando trovasi per qualsiasi motivo a bordo di una regia nave, in nessuna delle qualità di cui è fatta parola nel capitolo primo, è considerato come personale di passaggio.

Art. 22.

Averi speciali di bordo del personale militare della regia marina di passaggio — Gli ufficiali dei vari corpi della regia marina imbarcati di passaggio sopra di una regia nave non percepiscono averi speciali ma hanno diritto di essere ammessi, per tutte le giornate di permanenza a bordo, ad una delle mense della nave.

Sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado gli ufficiali di grado superiore a quello dell'ufficiale in seconda, presidente della mensa ufficiali ed a quest'ultima tutti gli altri.

Gli ufficiali aiutanti di bandiera e segretari sono ammessi alla stessa mensa alla quale ha diritto l'ufficiale ammiraglio o superiore di passaggio e a seguito del quale essi si trovano.

Per ogni ufficiale di qualsiasi grado la mensa alla quale è ammesso percepisce giornalmente L. 12, se mensa di comandante di forza navale, L. 8, se mensa di comandante di nave, e L. 4 se mensa di ufficiali.

I sotto ufficiali, i sotto-capi e i comuni del corpo reale equipaggi imbarcati di passaggio sopra una regia nave, hanno diritto a tutti gli averi speciali di bordo (eccezione fatta dei supplementi di funzioni e di capi carico) concessi dal presente regolamento e dalle tabelle annesse a quelli del loro grado o classe e categoria, che fanno parte dell'equipaggio della nave.

I militari di bassa forza accasermati eccezionalmente su regie navi tanto armate che in riserva od in allestimento non hanno diritto ad alcun avere di bordo. Essi ricevono però il trattamento tavola e la razione viveri che spetta all'equipaggio della nave sulla quale si trovano.

Art. 23.

Ufficiali, sotto-ufficiali e militari di truppa del regio esercito di passaggio. — Gli ufficiali del regio esercito imbarcati di passaggio sopra una regia nave sono ammessi alle mense di bordo con le stesse norme già dette per gli ufficiali della regia marina.

Tutti i militari di truppa del regio esercito od assimilati imbarcati di passaggio sopra una r. nave, hanno diritto alla razione viveri del marinaro e quelli aventi grado di sergente o superiore sono ammessi alla mensa sotto-ufficiali di bordo, alla quale per ogni commensale di passaggio è corrisposta la quota di trattamento tavola assegnata per ogni sotto ufficiale di marina.

Art. 24.

Ministri di Stato, sotto-Segretari di Stato, membri del Parlamento imbarcati di passaggio. — I ministri di Stato, segretari e sotto-segretari di Stato, le commissioni e le deputazioni di membri del Parlamento di passaggio sopra una r. nave, sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado, alla quale sono rimborsate le spese incontrate dietro presentazione di note dettagliate.

I membri del Parlamento, di passaggio isolatamente sopra di una r. nave, sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado, alla quale è corrisposta per ogni commensale di passaggio la quota trattamento tavola assegnata dall'art. 22.

Art. 25.

Autorità diplomatiche e consolari, autorità politiche di passaggio sopra regie navi. — I grandi dignitari dello Stato, gli ambasciatori, gli inviati straordinari, i ministri plenipotenziari, i ministri residenti od incaricati d'affari, i consoli generali, i consoli, i consiglieri e segretari di legazione, i prefetti e sotto prefetti di passaggio sopra di una r. nave, sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado, alla quale è corrisposta per ogni commensale la quota di trattamento tavola assegnata dall'art. 22, quando dal ministero non sia ordinato diversamente.

Art. 26.

Funzionari dello Stato, funzionari esteri di passaggio sopra regie navi. — I funzionari dello Stato, militari o civili, da qualunque corpo od amministrazione dipendenti e non nominati nei precedenti articoli sono ammessi, quando di passaggio sopra r. navi, a quella mensa alla quale sarebbero ammessi gli ufficiali ed i sotto ufficiali della regia marina di grado corrispondente ed è per ogni commensale corrisposta alla mensa la quota trattamento tavola a questi ufficiali e sott'ufficiali assegnata dall'art, 22.

Qualora funzionari di governi esteri si trovino di passaggio sopra r. navi, sono applicate per essi le stesse norme date per le autorità o funzionari dello Stato di grado e posizione equivalente.

Per l'assegnazione alle varie mense di bordo serve di norma il r. decreto 19 aprile 1868, che stabilisce l'ordine di precedenza fra le varie cariche e dignità.

Art. 27.

Famiglie dei passeggieri. — Le famiglie dei passeggeri sono ammesse alla stessa mensa alla quale è ammesso il capo di famiglia ed alla mensa è corrisposta per ogni commensale, esclusi i bambini di età inferiore ai cinque anni, la quota assegnata per il capo di famiglia dagli articoli precedenti.

Qualora un passeggiero non abbia diritto che alla sola razione viveri, uguale diritto godono le persone componenti la sua famiglia di età superiore ai cinque anni.

La servitù dei passeggieri, ammessi a mense di ammiragli, di comandanti o di ufficiali, fa sempre tavola con la servitù della mensa alla quale il passeggiero è stato ammesso. Alla mensa è corrisposta in tal caso per ogni domestico di passaggio una quota giornaliera di lira una e cent. 50.

Art. 28.

Commissioni di passaggio sopra d'una regia nave. — Quando si trovino di passaggio a bordo di una r. nave commissioni nominate dal governo o da autorità dello Stato o da questa autorizzate, se non è caso per caso indicato che le spese debbano essere rimborsate in base a quelle effettivamente incontrate, le commissioni sono ammesse alla mensa alla quale sarebbe ammesso il presidente o capo; ed alla mensa è corrisposta per ogni commensale la quota assegnata al presidente o capo in rapporto agli articoli precedenti.

Art. 29.

Imbarco straordinario di passeggeri. — Quando a bordo di rr. navi si trovi di passaggio un numero ragguardevole di ufficiali o funzionari non dipendenti dal ministero della marina, il comandante la regia nave può disporre che essi siano serviti separatamente dalla tavola degli ufficiali, imbarcando, se necessario, per servizio della cucina un cuoco con assegno di primo cuoco.

In tal caso il trattamento dei passeggeri deve essere amministrato, separatamente da quello della mensa ufficiali, da un ufficiale delegato dal comandante della nave.

Art. 30.

Imbarco eccezionale di passeggieri. — Quando per causa di guerra, di rivolgimenti politici, di pubbliche calamità ed altre gravi circostanze, occorra dar ricovero su navi dello Stato a nazionali od a stranieri, il comandante di bordo vi provvede di accordo, ove sia possibile, con le autorità locali e coi regi consoli ed assegna ciascuno ad una delle mense di bordo a seconda della rispettiva condizione sociale.

Per le spese incontrate è tenuta contabilità distinta.

Art. 31.

Ufficiali di passaggio sopra navi comandate da sotto-ufficiali. — Quando ufficiali od impiegati di grado corrispondente della regia marina si trovino di passaggio sopra rr. navi comandate da sotto ufficiali, essi non prendono parte alla mensa di bordo e percepiscono il soprassoldo di vacazione.

PARTE SECONDA

CAPITOLO TERZO

Norme Generali

RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DELLE REGIE NAVI

Art. 32.

Composizione del personale. — Il personale assegnato alle navi dalle annesse tabelle comprende gli stati maggiori e gli equipaggi. Fanno parte dello stato maggiore tutti gli ufficiali e dell'equipaggio tutti gl'individui di bassa forza dei corpi della regia marina imbarcati.

Qualsiasi persona non militare che trovasi imbarcata su di una regia neva, entra a far parte o dello stato maggiore o dell'equipaggio, a seconda dell'assimilazione di rango che le compete per il grado che riveste o per la posizone che occupa.

La forza graduale numerica assegnata ad ogni nave nelle varie posizini, è determinata dalle condizioni nelle quali la nave si trova per la sua specialità, per la quantità e la qualità dei mezzi di offesa e di difesa dei quali è dotata, per la forza delle macchine principali ed ausiliarie e per la loro sistemazione a bordo e può essere variata con decreto ministeriale quando vengano apportate modificazioni di qualche importanza alla nave o alle sue dotazioni.

In caso di speciali campagne, può pure essere variata temporaneamente la composizione degli stati maggiori e degli equipaggi delle regie navi o delle forze navali, con apposito decreto ministeriale.

Art. 33.

Navi armate e in riserva (1ª categoria). — Il personale di ogni nave armata o in riserva (1ª categoria) deve, per quanto possibile, essere tenuto sempre al completo.

Sulle navi in armamento non devono farsi cambiamenti nel personale se non per importanti ragioni di servizio, per compiuto periodo d'imbarco, per promozione o congedamento, per eccezionali e gravi interessi di famiglia o per motivi di salute debitamente constatati.

Il personale assegnato alle navi in riserva (1ª categoria) è da considerarsi come nucleo di quello che deve formarne lo stato maggiore e l'equipaggio al passaggio in armamento.

Se non è imbarcato il comandante su qualche nave in riserva (1ª categoria) le competenze di tale carica non sono ad altri dovute.

Art. 34.

Navi in riserva (2ª categoria) ed in allestimento. — Le navi in riserva (2ª categoria) od in allestimento possono essere riunite in gruppi di due o tre con un solo ufficiale responsabile ed amministrate da un solo ufficiale di commissariato, quando siano ancorate in vicinanza una dell'altra.

Sulle navi in allestimento il personale stabilito dalle tabelle viene imbarcato a seconda dei bisogni e del progredire dei lavori a bordo ed è completato d'ordine dei comandanti in capo di dipartimenti marittimi.

Quando per la responsabilità di una nave in riserva (2ª categoria) od in allestimento è assegnato un capitano di corvetta, può invece destinarsi un tenente di vascello con le sole competenze del suo grado.

Art. 35.

Navi ammiraglie dipartimentali. — In ogni sede di dipartimento marittimo, quando il ministero non creda di destinarvi qualche nave in armamento ridotto, una delle navi in riserva (2ª categoria) alza la insegna del comandante in capo e disimpegna il servizio di nave ammiraglia del dipartimento. Lo stato maggiore delle navi ammiraglie dei dipartimenti marittimi, anche se non fissato dalla tabella delle navi prescelte, consterà almeno di:

1 Capitano di fregata,
3 Tenenti di vascello,
1 Medico di 1ª classe,
1 Commissario di 1ª classe e degli ufficiali macchinisti stabiliti per le navi nelle posizioni nelle quali esse trovansi.

Il comando in capo del dipartimento ha pure facoltà di aumentare il numero dei marinari di 3ª classe nelle proporzioni che le esigenze del servizio possono richiedere, se la nave ammiraglia trovasi in posizione di riserva 2ª categoria.

Art. 36.

Navi centrali e locali di difesa marittima. — Le navi centrali e locali di difesa marittima sono normalmente considerate in posizione di riserva (1ª categoria) per tutti gli effetti amministrativi, salve le eccezioni accennate nelle tabelle per talune competenze.

Art. 37.

Torpediniere. — Gli equipaggi delle torpediniere debbono sempre essere formati da individui scelti per abilità professionale e buona condotta.

Sulle torpediniere d'alto mare, invece del tenente di vascello, può imbarcare un capitano di corvetta quale comandante della torpediniera e della squadriglia.

Sulle torpediniere d'alto mare e costiere di 1ª classe armate possono essere, d'ordine ministeriale, imbarcati due fuochisti in più di quelli portati dalla tabella.

Art. 38.

Comandanti. — Nel caso di speciali missioni ed in tempo di guerra, possono essere destinati al comando di regie navi ufficiali di grado superiore a quello che le tabelle stabiliscono per ciascuna di esse.

Art. 39.

Ufficiali in secondo. — In casi speciali ed in tempo di guerra, gli ufficiali in secondo su tutte le navi possono essere del grado superiore a quello fissato dalle tabelle, purchè queste non assegnino un capitano di fregata a tale carica.

Art. 40.

Capitano di corvetta. — Sulle navi per le quali è assegnato un capitano di fregata quale ufficiale in 2° può essere imbarcato in più anche un capitano di corvetta.

Art. 41.

Tenenti di vascello. — Il numero dei tenenti di vascello sulle navi armate può essere aumentato, al massimo, della metà di quello portato dalle tabelle; sulle navi scuole l'aumento di essi è indeterminato.

Art. 42.

Sottotenenti di vascello. — Il numero dei sottotenenti di vascello da imbarcarsi sulle navi che hanno tenenti di vascello in comando di guardia è indeterminato. Sulle navi armate che hanno sottotenenti di vascello in comando di guardia, il numero di essi può essere aumentato, al massimo, della metà di quello portato dalle tabelle.

Sulle navi torpediniere d'alto mare armate per le quali non sono assegnati ufficiali oltre il comandante, può essere imbarcato un sottotenente di vascello, con le funzioni e le competenze di ufficiale in 2°.

Art. 43.

Guardiamarina. — Il numero dei guardiamarina da imbarcarsi sulle regie navi è indeterminato.

Art. 44.

Ingegneri navali. — In caso di speciali campagne può essere imbarcato un ufficiale del genio navale, anche sulle navi per le quali non è previsto dalle tabelle.

Art. 45.

Ufficiali Sanitari. — In tempo di guerra ed in casi di speciali campagne, i medici di 2ª classe possono essere portati a due sulle navi ove ne è assegnato uno solo nella qualità di secondo medico, e sulle navi alle quali è assegnato un solo medico possono esservene destinati due, uno dei quali deve essere medico di 1ª classe.

Similmente può imbarcare un medico di 1ª classe, invece di un medico di 2ª classe, quando il tipo della nave porta un solo medico; ed un medico di 2ª classe se alla nave non è assegnato alcun ufficiale sanitario.

Sulle navi in riserva (2ª categoria) può essere imbarcato un ufficiale medico quando le circostanze sanitarie lo consiglino o quando le navi si trovino in tale posizione fuori d'una sede dipartimentale.

Art. 46.

Secondi commissari. — Sulle navi da guerra di 2ª classe, in caso di lunghe campagne all'estero, può essere imbarcato un secondo ufficiale commissario.

Art. 47.

Impiegati civili. — Sulle navi scuole e su quelle destinate a lavori idrografici, possono prendere imbarco professori civili ed impiegati del corpo tecnico; essi sono ammessi alla mensa ufficiali colla corresponsione del relativo trattamento e della razione viveri.

Art. 48.

Cappellani. — È riservato al ministero il disporre l'imbarco d'un cappellano sulle regie navi a seconda delle missioni che esse hanno. In tal caso il cappellano ha lo stesso trattamento e la razione viveri dell'ufficiale imbarcato, è ammesso alla mensa ufficiali ed ha le paghe che vengono con lui pattuite.

Art. 49.

Timonieri. — Il personale della categoria timonieri disimpegna sulle regie navi anche il servizio di segretario al dettaglio, di scritturazione, di contabilità delle squadre e quello di segretario del comandante e di aiuto del commissario, quando manchi personale della categoria furieri a bordo.

Sulle navi impiegate come avvisi di forze navali, possono essere imbarcati due sotto capi timonieri in più di quelli fissati dalle tabelle.

Art. 50.

Torpedinieri. — Il personale della categoria torpedinieri sulle regie navi è ripartito dal comando del corpo reale equipaggi nelle varie specialità, in relazione con le armi e gli apparecchi di cui le navi sono fornite; può sostituirsi in tutto o in parte con altro della cate-

goria cannonieri o marinari quando non siano imbarcati apparecchi elettrici, da palombaro od armi subaquee.

Art. 51.

Macchinisti, fuochisti, allievi fuochisti e fuochisti eventuali. — I sott'ufficiali macchinisti di nuova nomina possono essere imbarcati in esperimento per sei mesi sulle regie navi armate, in soprannumero al personale di macchina stabilito.

Sulle navi destinate a lunga navigazione può essere aumentata la forza del personale di macchina.

I fuochisti eventuali sono compresi nel numero dei marinari di 3ª classe e figurano, sulle tabelle, nel personale fuochisti, solo per indicare la forza massima di essi da mandarsi in macchina all'occorrenza.

Imbarcando allievi fuochisti, il loro numero non può eccedere il terzo dei fuochisti eventuali assegnato a ciascuna nave; per ogni allievo fuochista imbarcato, deve essere diminuito di uno il numero dei marinari di 3ª classe, e di uno pure il numero dei fuochisti eventuali.

Durante il combattimento presta servizio in macchina metà del numero totale degli allievi fuochisti e dei fuochisti eventuali.

Sulle torpediniere e su qualunque nave, quando non siano sufficienti i marinari di 3ª classe, il servizio dei fuochisti eventuali può essere disimpegnato anche da marinari di 2ª classe.

Art. 52.

Furieri. — In casi speciali il personale della categoria furieri può essere sostituito a bordo con altrettanto della categoria timonieri; il più elevato in grado portato dalle tabelle è segretario del comandante, l'altro è aiuto del commissario.

Art. 53.

Marinari di 4ª classe. — Su tutte le regie navi, meno che sulle torpediniere, in qualunque posizione esse si trovino, alcuni marinai di 3ª classe, in proporzione non superiore alla terza parte di quelli portati dalle tabelle, possono essere sostituiti da altrettanti marinari di 4ª classe

Art. 54.

Marinari sarti e calzolai. — Sulle regie navi con equipaggi superiori al cento uomini, sempre su quelle con equipaggi inferiori quando sia espressamente ordinato dal ministero, imbarcano, computati fra i marinari di 3ª classe assegnati dalle tabelle, alcuni marinari delle specialità sarti e calzolai nelle proporzioni seguenti:

	N° dei sarti	N° dei calzolai
Su navi con equipaggi da 50 a 100	1	1
» » » 101 a 300	2	2
» » » 301 in su	3	3

Art. 55.

Cuochi per l'equipaggio e marinari panettieri. — I cuochi per l'equipaggio ed i marinari panettieri sono compresi nei marinari di 3ª classe assegnati dalle tabelle.

Art. 56.

Mozzi. — Il numero dei mozzi sulle regie navi è indeterminato.

Se i mozzi imbarcano in luogo di marinari su qualsiasi nave, devono diminuirsi due marinari per ogni tre mozzi.

I mozzi imbarcati eccezionalmente ed in soprannumero sulle torpediniere armate o piccole navi dove gli equipaggi hanno la razione viveri in contanti, sono considerati, per razione viveri e supplementi, quali marinari di 3ª classe.

Art. 57.

Personale infermiere. — Sulle navi per le quali dalle tabelle è assegnato un solo infermiere le funzioni di capo carico dell'ospedale sono allo stesso affidate, se è ritenuto capace di disimpegnarle; in caso diverso sono affidate ad un sotto capo di altra categoria; sia in un caso che nell'altro spetta all'incaricato del servizio di capo carico il supplemento professionale o quello di funzioni di sotto capo.

Può essere imbarcato un infermiere anche sulle navi per le quali non ne sono assegnati e sempre poi se viene disposto l'imbarco di un medico sulle medesime.

In casi speciali ed in tempo di guerra può essere aumentato il personale infermiere sulle navi da guerra e sulle navi-ospedali. Sui piroscafi noleggiati addetti al trasporto di truppe, di feriti o di malati il personale infermiere da imbarcarsi è stabilito volta per volta dal ministero.

Il personale infermiere che imbarca in più sulle navi e quello destinato su piroscafi noleggiati ha sempre diritto alle competenze d'imbarco stabilite pei vari gradi della categoria alla quale appartiene.

Art. 58.

Operai militari e borghesi. — 1° Ogni nave armata deve per massima, avere al completo il personale militare della categoria operai; mancando questi militari si può supplirvi con operai avventizi.

2° Gli operai avventizi possono anche imbarcare eccezionalmente ed in soprannumero, in seguito a speciale autorizzazione del ministero, su navi di maggiore importanza durante il primo armamento, per istruzione degli operai militari e non devono restarvi più di sei mesi.

Qualora all'epoca stabilita per lo sbarco degli operai avventizi, il personale militare della categoria operai, incaricato dei servizi speciali a bordo, non fosse ancora riconosciuto in grado di assumere l'intera responsabilità di tali servizi, il comandante della nave è autorizzato a ritenere il personale di maestranza avventizio, riferendone per via gerarchica al ministero per le sue decisioni.

Gli operai avventizi da imbarcarsi in soprannumero quali istruttori, devono appartenere ad una delle prime quattro classi; essi sono considerati a bordo quali ff. di secondi maestri.

A quelli fra detti operai avventizi che per zelo e capacità nell'istruzione degli operai militari, si rendano meritevoli di particolare ricompensa può essere corrisposta una gratificazione variabile dalle 100 alle 300 lire, quando abbiano compiuto sei mesi di permanenza a bordo.

Gli operai avventizi che sbarcano per motivi di servizio o di salute, prima di aver compiuto i sei mesi d'imbarco, possono avere una gratificazione proporzionata.

Tali gratificazioni sono messe a carico delle spese eventuali di campagna ed autorizzate volta per volta dal Ministero.

3° Le competenze degli operai avventizi a bordo, secondo la carica che disimpegnano od il militare che sostituiscono, sono quelle stabilite dal § 47 delle istruzioni sul servizio del personale lavorante.

Art. 59.

Commessi ai viveri. — Tutti i commessi ai viveri imbarcati sulle regie navi hanno diritto al trattamento tavola stabilito per i sott'ufficiali ed alla razione viveri, oltre la paga e l'alta paga, a seconda di quanto viene stabilito dal capitolato d'appalto.

Quando il servizio dei viveri è fatto ad economia, i commessi portati dalle tabelle possono essere sostituiti da sott'ufficiali, sotto capi e comuni del corpo reale equipaggi.

Art. 60.

Cuochi e domestici delle navi scuole r. accademia navale. — I cuochi e domestici di cui abbisognano gli allievi della regia accademia navale, quando imbarcati per campagne di istruzione, sono provveduti e pagati dall'accademia stessa. Ricevono però la razione viveri dell'equipaggio.

Articolo transitorio.

Il personale che al giorno 1 gennaio 1889 risultasse eccedente alla forza fissata dalle tabelle di armamento sulle navi in navigazione o di stazione all'estero sarà considerato come promosso in campagna, finchè non avrà potuto essere sbarcato ed avviato alla sede del corpo reale equipaggi o ad alcuno de' suoi distaccamenti.

Roma, il 9 dicembre 1888.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

(*Fanno seguito le tabelle delle* competenze *dalla lettera* A *alla lettera* S *e quelle* d'armamento *del regio naviglio, dal n. 1 al n. 109.*)

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con RR. decreti del 6 gennaio 1889:

Costa Carlo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Torino, è, a sua domanda, nominato cancelliere della Pretura urbana di Torino, coll'attuale stipendio di lire 2,000.

Ranieri Michele, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Pistoia, è, a sua domanda, nominato cancelliere della Pretura di Viterbo, coll'attuale stipendio di lire 1,600.

De Bottis Vincenzo Alfredo, vice cancelliere della pretura di Ponte San Pietro, è nominato cancelliere della Pretura di Montalcino, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Piccinini Pietro, cancelliere della pretura di Magione, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 gennaio 1889, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa Pretura di Magione, a decorrere dal 16 gennaio 1889.

Con decreti ministeriali del 6 gennaio 1889:

Vaccari Giuseppe, cancelliere della Pretura urbana di Torino, è nominato vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Torino, coll'attuale stipendio di lire 2,200.

Molini Raffaele, cancelliere della Pretura di Montalcino, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Siena, coll'attuale stipendio di lire 1,800.

David Antonio Luigi, cancelliere della Pretura urbana di Simaxis, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Pistoia, coll'attuale stipendio di lire 1,600.

Gandolla Giovanni, vice cancelliere della Pretura di Torino, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Pallanza, coll'attuale stipendio di L. 1,300.

Andreo Franchino, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Pallanza, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della Pretura urbana di Torino, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Bolla Giovanni Battista, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Casale, è nominato vice cancelliere della Pretura di Ponte San Pietro, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con decreti ministeriali del 7 gennaio 1889:

È assegnato l'aumento del decimo in lire 700 sull'attuale stipendio di lire 7,000, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, ai signori:

Comparato cav. Paolo, cancelliere della Corte di cassazione di Roma.
Gallina cav. Eugenio, cancelliere della Corte di cassazione di Torino.
Ferrara cav. Gennaro, cancelliere della Corte di cassazione di Napoli.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 400 sull'attuale stipendio di lire 4,000, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, ai signori:

Cantalupo cav. Francesco, vice cancelliere della Corte di cassazione di Napoli.
Muratori cav. Costanzo, vice cancelliere della Corte di cassazione di Torino.
Avitabile cav. Francesco, vice cancelliere della Corte di cassazione di Napoli.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 350 sull'attuale stipendio di lire 3,500, con decorrenza del 1° gennaio 1889, ai signori:

Greco Raffaele, vice cancelliere della Corte di cassazione di Roma.
Bottalla Pietro, vice cancelliere della Corte di cassazione di Palermo.
Manfredi Carlo, vice cancelliere della Corte di cassazione di Firenze.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 500 sull'attuale stipendio di lire 5,000, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, al signore:

Bellono cav. Edoardo, segretario della Procura generale presso la Corte di cassazione di Torino.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 450 sull'attuale stipendio di lire 4,500, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, al signor:

Sansonetti cav. Francesco, segretario della Procura generale presso la Corte di cassazione di Roma.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 600 sull'attuale stipendio di lire 6,000, con decorrenza dal 1° gennaio 1889 al signor:

Martinotti cav. Serafino, cancelliere della Corte d'appello di Torino.

E' assegnato l'aumento del decimo in lire 450 sull'attuale stipendio di lire 4500, con decorrenza dal 1° gennaio 1889 ai signori:

Amati cav. Antonio, cancelliere della Corte di appello di Trani.
Bellei cav. Leopoldo, cancelliere della Corte di appello di Aquila.
Ercole cav. Pietro Paolo, cancelliere della Corte di appello di Roma.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 400 sull'attuale stipendio di lire 4,000, con decorrenza dal 1° gennaio 1889 al signor:

Iorio cav. Nicola, segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

E' assegnato l'aumento del decimo in lire 300 sull'attuale stipendio di lire 3.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, ai signori:

Grassi Tommaso, vice cancelliere della Corte di appello di Firenze.
Monesi Francesco, vice cancelliere della Corte di appello di Modena, (sezione);
Calamida Montaldo Antonio, vice cancelliere della Corte d'appello di Cagliari.
Romani Giacomo, vice cancelliere della Corte d'appello di Macerata (sezione).
Nicolosi Gambino Vincenzo, vice cancelliere della Corte d'appello di Catania.
Capra Francesco, vice cancelliere della Corte d'appello di Torino.
Calò Sabino, vice cancelliere della Corte d'appello di Trani.
Intonti Francesco, vice cancelliere della Corte d'appello di Trani.
Lucchesi Giovanni Battista, vice cancelliere della Corte d'appello di Venezia.
Baccigalupi Camillo, vice cancelliere della Corte d'appello di Napoli.
Aliprandi Emilio, vice cancelliere della Corte d'appello di Milano.
Rostagno Giovanni, vice cancelliere della Corte d'appello di Torino.
Ricci Luigi, vice cancelliere della Corte d'appello di Genova.
Ricciuti Beniamino, vice cancelliere della Corte d'appello di Potenza (sezione).
Rossetti Angelo, vice cancelliere della Corte di appello di Venezia.
Ammirati Pier Giovanni Battista, vice cancelliere della Corte d'appello di Roma.
Rossi Gioacchino, vice cancelliere aggiunto alla Corte di cassazione di Roma.
Di Lorenzo Andrea, vice cancelliere della Corte d'appello di Catania.
De Marco Tommaso, vice cancelliere della Corte d'appello di Trani.
Rucci Giuseppe, vice cancelliere della Corte d'appello di Napoli.
Pennasilico Luigi, vice cancelliere della Corte d'appello di Napoli.
Ricevuti Ferdinando, vice cancelliere della Corte di appello di Palermo.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 250 sull'attuale stipendio di lire 2,500, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, ai signori:

Filiti Mattiolo Antonio, vice cancelliere aggiunto alla Corte di cassazione di Palermo.
Marini Ruggero, vice cancelliere della Corte di appello di Perugia (sezione);
Pace Bernardino, vice cancelliere della Corte di appello di Catanzaro.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 400 sull'attuale stipendio di lire 4,000, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, ai signori:

Rizzini Antonio, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Bergamo.
Rossi Secondo, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Susa.
Camoletto cav. Carlo Felice, già cancelliere del Tribunale di commercio di Torino, attualmente in disponibilità per soppressione d'ufficio, e destinato a prestar temporaneamente servizio nella cancelleria della Corte di cassazione di detta città.
Franchi Camillo, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Mantova.

Pacchioni Alfonso, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Firenze.
Lista Gennaro, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Potenza, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Napoli.
Nozi̇glia Giuseppe, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Oneglia.
Beauregard Paolo, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Finalborgo.
Viggiani Federico, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Catania.
Baciocchi Antonio, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Sarzana.
Zamboni cav. Giuseppe, già cancelliere del Tribunale di commercio di Venezia, attualmente in disponibilità per soppressione d'ufficio, e destinato a prestar temporaneamente servizio nella cancelleria del Tribunale civile e correzionale di detta città.
Tosetti Carlo, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Lodi.
Arienta Giovanni Battista, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Casale.
Loreti Augusto, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Civitavecchia.
Campiaggio Luigi, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Novi Ligure.
Borzini Carlo, già cancelliere del Tribunale di commercio di Porto Maurizio, attualmente in disponibilità per soppressione d'ufficio.
Lana Pietro, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Varallo.
Savagnone Ferdinando, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Palermo.
Ragni Eraclio, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Montepulciano.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 300 sull'attuale stipendio di lire 3,000, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, ai signori:
Cioni Alcibiade, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Lucca.
Sciorelli Giovanni Battista, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Castiglione delle Stiviere.
Del Mese Salvatore, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Melfi.
Monacciani Clito, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Macerata.
Roccatagliata Emanuele, già cancelliere del Tribunale di commercio di Foligno, attualmente in disponibilità per soppressione d'ufficio e destinato a prestare temporaneamente servizio nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.
De Stavola Giorgio, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Benevento.
Piscionieri Domenico, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Nicastro.
Beccagutti Valentino, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Brescia.
Solgia Michele, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Sassari.
Longobardi Giuseppe, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Bari.
Bozzola Paolo, già cancelliere del Tribunale di commercio di Chiavari, attualmente in disponibilità per soppressione d'ufficio e destinato a prestar temporariamente servizio nella cancelleria del Tribunale civile e correzionale di detta città.
Pantanelli Cesare, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Chieti.
Paturzo Vito, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Salerno.
De Martis Lorenzo, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Tempio.
Corà Antonio, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Tolmezzo.
Mandarini Giuseppe cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Ariano di Puglia.
Cheli Enrico, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Volterra.
Sibilla Giovanni Battista, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Savona.
Monaca Evasio, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Asti.
Valazzi Giulio, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Ancona.
Sarti Gaetano, già cancelliere del Tribunale di commercio di Bologna, attualmente in disponibilità per soppressione d'ufficio e destinato a prestar temporariamente servizio nella cancelleria della Corte d'appello di detta città.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 220 sull'attuale stipendio di lire 2,200, con decorrenza dal 1° gennaio 1889, ai signori:
Roma Francesco, cancelliere della Pretura di Taranto.
Bovone Gerolamo, cancelliere della Pretura di Voghera.
Reposi Francesco, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Bobbio.
Bergamaschi Enrico, cancelliere della Pretura di Piacenza Sud.
Mastrostefano Clemente, cancelliere della Pretura di Napoli (sezione San Giuseppe).
Fabrocini Adriano, cancelliere della Pretura di Rodi.
Terzani Luigi, cancelliere della Pretura di Bricherasio.
Canepa Giuseppe, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Genova.
Vailati Ferdinando, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Crema.
Franzaroli Antonio, cancelliere della Pretura di Pontenure.
Glauda Giuseppe, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Pinerolo.
Nuvoloni Alberto, cancelliere della Pretura di Viadana.
Puccini Francesco, cancelliere della Pretura di Firenze Campagna.
Aleotti Luigi, cancelliere della Pretura di Bologna (4° mandamento).
Tedeschi Rubino, cancelliere della Pretura di Popoli.
Soresini Giovanni, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Cremona.
De Stefano Luigi, cancelliere della Pretura di Saviano.
Villani Gioacchino, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Lanciano.
Massa Francesco, cancelliere della Pretura di Modena Città.
Coletti Camillo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Solmona.
Orecchio Michele, cancelliere della Pretura di Maida.
Fedrizzoni Giovanni, sostituto segretario della Procura generale presso la sezione della Corte d'appello di Modena.
Spano Mattia, cancelliere della Pretura di Napoli (sezione Avvocata).
Sparano Cristofaro, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Finalborgo.
Martinotti Felice, sostituto segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Casale.
Rossi Vincenzo, cancelliere della Pretura di Piano di Sorrento.
Cigala Francesco, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Piacenza.
Solari Giovanni, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Piacenza.
Guallini Camillo, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Parma.
Genovese Angelo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Reggio Calabria.
Desio Boggio Carlo, cancelliere della Pretura di Torino (sezione Po).
Camurri Giulio, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Arezzo.
Prandi Giovanni, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Orvieto.
Galati Giovanni Battista, sostituto segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Palermo,

Lo Presti Simone, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Palermo.
Pagnoncelli Carlo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma.
Girolami Dante, cancelliere della Pretura di Monte San Savino.
Perez Michele, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Nicastro.
Testa Luigi, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Mantova.
Navarini Angelo, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Bassano.
Mola Enrico, sostituto segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.
Gilardi Giovanni, cancelliere della Pretura di Moncalieri.
Pollini Attilio, cancelliere della Pretura di Frascati.
Vinci Orlando Carlo, cancelliere della Pretura di Cammarata.
Sovico Agostino, cancelliere della Pretura di Cannobio.
Pio Luigi, cancelliere della Pretura di Cortemiglia.
Calderoni Cleto, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Ravenna.
Tavoso Domenico, cancelliere della Pretura di Vicenza (1° mandamento).
Rotondo Francesco, cancelliere della Pretura di Alessandria (1° mandamento).
Baldini Giuseppe cancelliere della Pretura di Arzignano.
Cordella Luigi, cancelliere della Pretura di Francavilla Fontana.
Meco Francesco, cancelliere della Pretura di Urbania.
Fogolini Giuseppe, cancelliere della Pretura di San Vito al Tagliamento.
Colli Antonio, cancelliere della Pretura di Milano (8° mandamento).
Morando Vittorio, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Torino.
Piaggio Luigi, cancelliere della Pretura di Chiavari.
Palumbo Gaetano, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Napoli.
Guelfi Adriano, cancelliere della Pretura di Livorno (1° mandamento),
Cuttica Eugenio, cancelliere della Pretura di San Salvatore Monferrato.
Cateni Luigi, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Livorno.
Barraco Paolo, cancelliere della Pretura urbana di Catania.
Puccio Giovanni Battista, cancelliere della Pretura di Sestri Levante.
Calzoni Vittore, cancelliere della Pretura di Cuvio.
Angellino Michelangelo, cancelliere della Pretura di Varallo.
Bozzolini Pietro, cancelliere della Pretura di Firenze (3° mandamento).
Galliano Odisseo, cancelliere della Pretura di Monesiglio.
Turrini Giuseppe, cancelliere della Pretura di Borgo San Donnino.
Soatti Tommaso, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Brescia.
Fogliani Domenico, cancelliere della Pretura di Siena (2° mandamento).
Bossi Nicola, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Pisa.
Valentini Eugenio, vice cancelliere del Tribunale civile correzionale di Macerata.
Paolillo Costabile, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Napoli.
Pesante Antonio, cancelliere della pretura di Narni.
Mancini Saturnino, vice concelliere del Tribunale civile e correzionale di Ascoli-Piceno.
Bisaccia Francesco Paolo, cancelliere della Pretura di Monteforte Irpino.
De Marchi Gherini Carlo, cancelliere della Pretura di Asso.
De Liso Alessandro, cancelliere della Pretura di Sant'Antimo.
Cerrina Evasio, cancelliere della Pretura di Pinerolo.
Marini Federico, cancelliere della Pretura di Montemurro.
Colesanti Michele, cancelliere della Pretura di Pontelandolfo.
De Mohr Giovanni, cancelliere della Pretura di Monza (1° mandamento).
Montanari Bartolomeo, sostituto segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Parma.
Miani Giuseppe, cancelliere della Pretura di Gioiosa Ionica.
Laurenti Bernardino, cancelliere della Pretura di Ferrara (2° mandamento).
Meli Tommaso, cancelliere della Pretura di Favignana.
Ranieri Francesco, cancelliere della Pretura di Spezzano Grande.
Marcianu Pancrazio, cancelliere della Pretura di Scilla.
Ranieri Annibale, cancelliere della Pretura di Succivo.
Giovine Andrea, cancelliere della Pretura di Padula.
Saraceni Girolamo, cancelliere della Pretura di Cassano al Jonio.
Richetti Giovanni, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Firenze.
Squarciafichi Antonio, cancelliere della Pretura di Bordighera.
Capobianco Gaetano, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Lanciano.
Sarasino Giuseppe, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Benevento.
Grassellini Augusto, cancelliere della Pretura di Poggibonsi.
Darbelley Lorenzo, cancelliere della Pretura di Rapallo.
Cerchi Giovanni, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Sarzana.
Antoniani Ludovico, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Brescia.
Paterno Pasquale, cancelliere della Pretura di Castelnuovo della Daunia.
Caprioli Carlo, cancelliere delle Pretura di Vestone.
Mauro Onofrio, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Messina.
Staiti Giovanni, cancelliere della Pretura Gesso in Messina.
Scaroina Francesco, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Napoli.
Giani Febo, cancelliere della Pretura di Sondrio.
Francese Gaetano, cancelliere della Pretura di Copertino.
Guadagni Giuseppe, cancelliere della Pretura di Boscotrecase.
Petilli Achille, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi.
La Viola Lorenzo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Palermo.
Trotta Nicolangelo, cancelliere della Pretura di Lama dei Peligni.
Marinelli Nicola, cancelliere della Pretura di Pomigliano d'Arco.
Somma Giacinto, cancelliere della Pretura di Bagnoli Irpino.
Anzà Diego, cancelliere della Pretura di Santa Lucia del Mela.
Vicario Carlo, cancelliere della 2ª Pretura urbana di Napoli.
Amato Luigi, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Napoli.
Ottomano Domenico, cancelliere della Pretura di San Mauro Forte.
Pessant Giovanni Claudio, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Brescia.
Dito Federico, cancelliere della Pretura di San Demetrio Corone.
Marino Ascanio, cancelliere della Pretura di Fasano.
De Laurentiis Michele, cancelliere della pretura di Amalfi.
Pisani Giuseppe, cancelliere della Pretura di Trentola.
Albanese Giorgio, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Trani.
Firrao Giovanni, cancelliere della Pretura di Andria.
Frasca Vincenzo, cancelliere della Pretura di Napoli (sezione San Lorenzo.
Caliendo Cosmo, cancelliere della Pretura di Cusano Mutri.
Mannelli Carmine, cancelliere della Pretura di Monteroni di Lecce.
Corsi Giuseppe Modesto, sostituto segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Casale.
Montanari Francesco, cancelliere della Pretura di Urbino.
Albanese Michele, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Palermo.
Gallino Giuseppe, cancelliere della Pretura di Padova Campagna.
Villeri Girolamo, cancelliere della Pretura di Dolcedo.

Serra Luigi, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Bologna.
Tripodo Angelo, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Patti.
Zecchi Italiano, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Montepulciano.
Peyla Costantino, cancelliere della Pretura di Torino (sezione Borgo S. Salvatore).
Minotto Alessandro, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Venezia.
Federici Giovanni Battista, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Novi Ligure.
Angiolella Camillo, sostituto segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.
Barbacci Giuseppe, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Rocca San Casciano.
Salvi Antonio, cancelliere della Pretura di Rovigo.
Mellini Giuseppe, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Genova.
Noli Carlo, cancelliere di Pretura di Roma (3° mandamento).
Fiorineschi Paolo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Pistoia.
Tasca Carlo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Legnago.
Galli Stefano, cancelliere della Pretura di Matelica.
Angelini Serafino, cancelliere della Pretura di Ceriana.
Mariotti Siviardo, cancelliere della Pretura di Cagli.
Vicentini Domenico, cancelliere della Pretura di Montagnana.
Borsetti Giuseppe, cancelliere della Pretura di Graglia.
Cova Giuseppe, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Perugia.
Piacenza Ignazio, cancelliere della Pretura di Rivara.
Bosco Pisani Melchiorre, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Palmi.
Orlandi Benigno, cancelliere della Pretura di Faenza.
Ferraro Luigi, cancelliere della Pretura di Asti (2° mandamento).
Marzola Giovanni, cancelliere della Pretura di Adria.
Magnani Raffaello, cancelliere della Pretura di Firenze (1° mandamento).
Segarelli Giuseppe, cancelliere della Pretura di Roma (1° mandamento).
Antonelli Lorenzo, cancelliere della Pretura di Padova (1° mandamento).
Lanza Luigi, cancelliere della Pretura di Torino (sezione Borgo Po).
Lupacchini Pietro, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Massa.
Cacciatore Giuseppe, cancelliere della Pretura di Casalborgone.
Bernardi Vilibaldo, cancelliere della Pretura di Ravenna (2° mandamento).
Borghi Francesco, cancelliere della Pretura di Marostica.
Ricci Michele, cancelliere della Pretura di Sestri Ponente.
Zunini Nicolò, cancelliere della Pretura di Campo Ligure.
Verrati Pasquale, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Como.
Badano Pietro, cancelliere della Pretura urbana di Genova.
Canevari Bastita Carlo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Monza.
Baschieri Giovanni Battista, cancelliere della Pretura di Pievepelago.
Vigorelli Serafino, cancelliere della Pretura di Padova (2° mandamento).
Staccione Giuseppe, cancelliere della pretura di Torino (sezione Monviso).
Asdente Pietro, cancelliere della Pretura di Taggia.
Ara Alfonso, cancelliere della Pretura di Casale (2° mandamento).
Cerboni Mario, cancelliere della Pretura di Firenze (4° mandamento).
Chigi Antonio, cancelliere della Pretura di San Casciano in Val di Pesa.
Bruni Giocondo, cancelliere della Pretura di Noli.
Mundula Giacomo, cancelliere della Pretura di Selargius.
Ratti Giovanni Battista, cancelliere della Pretura di Merate.
Foti Ugo, cancelliere della Pretura di Novara di Sicilia.
Scoto Giuseppe, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta.
Puccinelli Amedeo, cancelliere della Pretura di Lucca Campagna.
Callegari Antonio, cancelliere della Pretura di Chioggia.
Giaggi Raschetti Angelo Francesco, sostituto segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Venezia.
Gorni Eugenio, cancelliere della Pretura di Soncino.
Altrecati Giuseppe, cancelliere della Pretura di Dronero.
Bonino Pietro, cancelliere della Pretura di Borgo S. Dalmazzo.
Bardini Augusto, cancelliere della Pretura di Monsummano.
Pove Numa Luigi, cancelliere della Pretura di Vistrorio.
Geranzani Giuseppe, cancelliere della Pretura di Mondovì.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con Regi decreti dell'11 ottobre 1888:

Preda prof. Pietro, nominato professore aggiunto di lettere di 2ª classe nel corpo civile insegnante della regia Accademia navale, per l'insegnamento della lingua francese.
Crivellucci prof. Luigi, nominato professore di disegno di 3ª classe nel corpo civile insegnante della regia Accademia navale.

Con Regi decreti dell'11 novembre 1888:

Gatti Antonio, guardiamarina nella riserva navale, cessa di far parte della riserva medesima, essendo stato riammesso in servizio nel corpo R. equipaggi col suo antico grado di capo timoniere di 1ª classe.
Morteo Eugenio, capitano di lungo corso, nominato capitano di corvetta nella riserva navale.
Mascazzini Tullio, capitano al lungo corso, nominato tenente di vascello nella riserva navale.
Tarabotto G. Batta, id., id. id. id.
Leboffe Raffaele, id., id. id. id.
Gustavino Nicolò, id., id. id. id.
Vianello Antonio, id, id. id. id.
Ferraro Augusto, capitano di lungo corso, nominato guardiamarina nella riserva navale.
Fava Francesco, già capo timoniere di 2ª classe, id. id. id.
Longardi Nicola, capitano di gran cabotaggio, id. id. id.
Bertino Filippo, id., id. id. id.
Interdonato Pietro, già ingegnere di 2ª classe nella R. marina, nominato ingegnere di 2ª classe nella riserva navale.
Oliva Alfonso, medico borghese, nominato medico di 2ª classe nella riserva navale.
Pini Giuseppe, id, id. id. id.
Albini Pasquale, già commissario di 2ª classe nella R. marina, nominato commissario di 2ª classe nella riserva navale.
Parodi Augusto, capitano di corvetta, promosso capitano di fregata.
Devoto Michele, tenente di vascello, promosso capitano di corvetta.
Ruelle Francesco, id., id. id. id.
Bertolini Alessandro, id., id. id. id.

Con Regi decreti del 14 novembre 1888:

Culiolo Luca, capo macchinista di 2ª classe, promosso capo macchinista di 1ª classe.
Sorito Giovanni, id., id. id. id.

Con Regi decreti del 22 novembre 1888:

Canevaro Felice, contrammiraglio, nominato comandante della 2ª divisione della squadra permanente.
Denti Di Piraino Giuseppe, id, nominato comandante della 3ª divisione della squadra permanente.

Finocchi Augusto, giovane borghese, nominato allievo commissario nel corpo di commissariato militare marittimo.

Guevara Suardo Inigo, capitano di fregata, nominato membro straordinario del comitato per disegni delle navi.

Zitti Giovanni, già secondo tenente d'artiglieria di marina al servizio del governo nazionale di Venezia del 1848-49, accordatogli il grado onorario di sottotenente di vascello nello stato maggiore generale della R. marina.

Zanella dott. Pietro, già secondo chirurgo di marina sotto lo stesso governo, accordatogli il grado onorario di medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo.

Cassone Fortunato, contrammiraglio, collocato in servizio ausiliario ed inscritto col suo grado nella riserva navale, nominato commendatore dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro con R. decreto 23 dicembre 1888.

Montese Francesco, capitano di fregata, collocato in servizio ausiliario ed inscritto col suo grado nella riserva navale.

Manara Manarino, sottotenente di vascello, accettata la volontaria dimissione dal R. servizio.

Corsi Raffaele, contrammiraglio, nominato capo dell'ufficio incaricato degli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime.

Palumbo Giuseppe, capitano di vascello, nominato comandante della corazzata « Duilio » in sostituzione del comm. Denti di Piraino Giuseppe, testè promosso contrammiraglio.

Mirabello Gio. Battista, capitano di vascello, nominato comandante della corazzata « Dandolo » in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Quigini Puliga Carlo Alberto.

Quigini Puliga Carlo Alberto, capitano di vascello, nominato comandante della corazzata « Lepanto » in sostituzione del comm Morin Costantino, testè promosso contrammiraglio.

Feccarotta Matteo, capitano di vascello, nominato comandante dell'ariete torpediniere « Vesuvio » in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Palumbo Luigi.

Palumbo Luigi, capitano di vascello, nominato comandante della corazzata « Italia » in sostituzione del comm. Corsi Raffaele, testè promosso contrammiraglio.

Resasco Riccardo, capitano di vascello, nominato comandante del R. trasporto « Città di Genova ».

Marselli Luigi, capitano di fregata, nominato comandante del piroscafo « Garigliano ».

Porcelli Giuseppe, capitano di fregata, nominato comandante dell'avviso « Staffetta » in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Altamura Alfredo.

Carbone Giovanni, capitano di corvetta, nominato comandante della cannoniera « Cariddi » in sostituzione del capitano di fregata Vedovi Leonida.

Bregante Costantino, capitano di corvetta, nominato comandante del gruppo delle torpediniere in riserva al 1° dipartimento.

Troiano Giuseppe, tenente di vascello, nominato comandante dell'avviso torpediniere « Nibbio » in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Santarosa Pietro.

Santarosa Pietro, tenente di vascello, nominato comandante dell'avviso torpediniere « Sparviero » in riserva, in sostituzione dell'altro tenente di vascello Troiano Giuseppe.

De Orestis Alberto, capitano di corvetta, nominato comandante del gruppo delle torpediniere in riserva al 1° dipartimento, in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Ferrari Gio. Battista.

Martini Cesare, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera *98 S*, in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Campilanzi Giovanni.

Scognamiglio Pasquale, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera *107, S* in sostituzione dell'altro tenente di vascello Forti Ruggiero.

Consiglio Luigi, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera *29 T.*

Ghigliotti Effisio, capitano di fregata, nominato comandante dell'incrociatore-torpediniere « Montebello » in armamento ridotto.

Bixio Tommaso, tenente di vascello, nominato comandante del piroscafo « Mestre », in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Carnevale Lanfranco.

Cascante Alfonso, tenente di vascello, nominato comandante del piroscafo « Miseno », in sostituzione del cav. Rubinacci Lorenzo, testè promosso capitano di corvetta.

Botti Andrea, ufficiale di porto di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato d'ufficio in attività di servizio, a datare dal 1° dicembre 1888 - Destinato a Genova.

R. ACCADEMIA DI S. CECILIA

A termini dell'art. 7 dello Statuto approvato con R. decreto 4 dicembre 1884, N. 2843 (Serie 3ª), sono stati nominati *soci distinti* della R. Accademia di S. Cecilia in Roma, i signori:

Cassani Giorgia nella categoria dei cantanti;
Salvatori Giulia e Seganti Annita nella categoria dei pianisti;
Rozzi Teresa nella categoria degli arpisti;
Pelissier Manfredo e Fattorini Roberto nella categoria dei violinisti;
Bucci Leopoldo nella categoria dei professori di fagotto.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

Essendosi dichiarato lo smarrimento del certificato N. 3604, intestato all'ex-militare Gamba Giovanni Michele di Giov. Battista, per l'annua pensione vitalizia di riassoldamento di lire 300, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che, trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, quando non siano state fatte opposizioni, e il certificato non sia stato rinvenuto, se ne emetterà uno nuovo rendendo nullo quello precedente.

Roma, 18 dicembre 1888.

Il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Visto: *L'Amministratore*
NOVELLI.

3

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Relazione *del concorso alla cattedra d'istituzioni di diritto romano nella R. università di Messina, per professore straordinario.*

L'invito ministeriale convocava pel giorno 8 ottobre corrente, in Roma presso il Ministero dell'istruzione pubblica, la Commissione incaricata di giudicare del concorso per professore straordinario alla cattedra d'istituzioni di diritto romano nella R. università di Messina. E giusta tale invito, alle ore 10 ant., del detto giorno, in una delle sale del Ministero, si trovarono presenti quattro dei commissari e cioè i professori:

Buonamici Francesco
Brini Giuseppe
De Crescenzio Nicola
Scialoia Vittorio

i quali, mancando l'altro commissario prof. Guglielmo Raisini, deliberarono di sciogliersi per riunirsi nel giorno successivo alle ore 2 pom.

Il giorno 9 ottobre, pertanto, alle ore 2 pom., si trovarono presenti tutti i cinque commissari, professori Buonamici, Brini, De Crescenzio, Raisini e Scialoia.

Si costituì tosto la Commissione, a norma del regolamento vigente, a voti segreti, risultando eletto presidente il prof. Raisini a segretario il prof. Scialoia. E la Commissione diede principio ai suoi lavori.

Candidati a questo concorso erano:

1. Guglielmini-Sicuro avv. Benedetto
2. Ascoli dott. Alfredo
3. Perozzi prof. Silvio
4. De Cola avv. Federico
5. Manenti avv. Carlo
6. Manna dott. Gennaro
7. Serafini prof. Enrico
8. Longo dott. Antonio

i quali presentarono i seguenti titoli:

1. *Guglielmini-Sicuro avv. Benedetto;* il primo volume di un opera. « Le pandette di Giustiniano disposte e ridotte all'uso comune », pubblicato a Catania nel 1866.

2. *Ascoli dott. Alfredo*: il diploma di laurea in giurisprudenza (1884), il decreto di libera docenza in istruzioni di diritto romano presso l'università di Roma (1888), un certificato di eleggibilità ottenuta con 31|50 nel concorso a professore ordinario d'istituzioni di diritto romano nell'università di Cagliari (1887): un certicato di un posto di perfezionamento all'interno ottenuto per l'anno scolastico 1887-88; « Osservazioni critiche alla nuova teoria del Gide, ecc. sull'essenza della novazione del diritto romano » (1885), *Arch. giuridico*, vol. 34); « La usucapione delle servitù nel diritto romano » (1887); « Studi sull'usucapione *pro herede* » (1887); « Le origini dell'ipoteca e l'interdetto Salviano » (1887); « Contributo alla teoria della confusione e commissione nel diritto romano » (1887); « Sul S. C. Neroniano » (1888); « Alcune osservazioni sul diritto di scelta nei legati alternativi e di genere » (1888); « Traduzione con note del libro VI titolo 1° delle Pandette del Glük » §§ 576 e segg (34 pag di bozze).

3. *Perozzi prof. Silvio*: l'ottenimento di un posto di perfezionamento all'estero (1883); il decreto di nomina a professore straordinario di diritto romano nell'università di Perugia (gennaio 1885), poi di promozione a ordinario nella stessa cattedra (ottobre 1885); il decreto di nomina, per concorso, a professore ordinario d'istituzioni di diritto romano nella R. università di Macerata (1886) e un certificato di supplenza nella cattedra di Pandette nella stessa università (1886); il decreto di nomina a professore ordinario di diritto romano nella stessa università di Macerata (1887); il conferimento e la conferma dell'incarico dell'insegnamento delle istituzioni di diritto romano (1887 e 1888); i certificati di eleggibilità ottenute nei concorsi di professore ordinario di diritto romano a Siena con 36/50 (1885), d'istituzioni di diritto romano a Parma con 40|50 (1886), di diritto romano a Messina con 40|50 (1886); « Della *in rem actio per sponsionem* » (1881); « Dell'arbitrium litis aestimandae » (1884); « Della tradizione, suo concetto e sua natura giuridica » (1886); « Interpretazione della *L* 14, § 3, *D*. 34, 1 » (1887); « Di alcune censure ai giureconsulti romani » (1888); « Il possesso di parti di cosa » (1888); « Sulla struttura delle servitù prediali in diritto romano » (1888).

4. *De Cola avv. Federico*: « Il diritto civile nei suoi rapporti col diritto e la procedura penale, studi » 1885; « Il minore, studio di diritto romano » (1885); « I figli naturali, studi sul diritto romano e il codice civile italiano » (1885); « Il regime dotale, saggio di legislazione comparata » (1886); « Lo stretto diritto e l'equità ».

5. *Manenti avv Carlo*: l'ottenimento di un premio aggiudicato per concorso dal Consiglio universitario di Siena sullo svolgimento di una tesi legale (1880); il diploma di laurea in giurisprudenza (1882); i certificati di abilitazione all'esercizio della procura (1884), dell'avvocatura (1885); due attestati d'iscrizione nel ruolo degli studenti nella università di Strasburgo per gli anni 1886 e 1887, e certificato dell'immatricolazione (1887); attestati dei professori Lenel e Koppen della università di Strasburgo (1887); « Il caso giuridico e la sua prestazione nelle obbligazioni di consegna di cosa » ecc. (1888); « Sul progetto del Codice civile germanico » (1888); « Antiqua summaria codicis Theodosiani » etc. (1888); più alcuni fogli di bozze di un altro lavoro.

6. *Manna dott. Gennaro*: un certificato di un corso libero d'istituzioni di diritto romano dettato regolarmente nella università di Roma negli anni scolastici 1885-86 e 1886-87 con buon numero di iscritti; indicazioni delle relazioni dei concorsi alle cattedre di diritto romano e d'istituzioni di diritto romano a Siena e a Cagliari, nei quali ottenne l'eleggibilità; « La *L* 27 *de pactis* » (1885); « Sopra un passo controverso di Quintiliano » (1885); « Carattere giuridico della sostituzione pupillare » (1885); « Ancora sopra un passo di Quintiliano » (1885); « Cenno storico sulla sostituzione fedecommissaria » (1886); « Gli argentarii in diritto romano » (1886); « Delle sostituzioni fedecommissarie nelle donazioni » ecc. (1887); « La *L* 14 *de trans.* 2, 15 » (1888).

7° *Serafini prof. Enrico*: certificati degli studi compiuti all'estero, nelle università di Tubringa e Berlino; il certificato della laurea in giurisprudenza nella università di Pisa con pieni voti assoluti e lode (1886); il decreto di nomina a professore straordinario nell'università di Perugia per la cattedra di diritto romano, dietro concorso (1886); e nomina a incaricato per la storia del diritto romano nella stessa università (1886); certificati delle autorità accademiche di Perugia sopra tali insegnamenti (1888); certificato di eleggibilità ottenuta nel concorso a professore ordinario d'istituzioni di diritto romano a Parma (1886); « Della revoca degli atti fraudolenti, » vol. I. (1887); « Confutazione della teoria del Deruburg intorno allo svolgimento storico dell'azione revocatoria » (1887); « Della revoca degli atti fraudolenti », vol. II Capitoli I-IV pag. 1-154, (1888).

8° *Longo dott. Antonio*: il certificato di laurea in giurisprudenza (1885); certificato di libera docenza ottenuto per titoli nella storia del diritto romano presso la R. università di Modena (1886); certificato di un posto di perfezionamento all'interno (1886-87); certificato d'iscrizione e frequenza per un semestre nella università di Monaco, e certificato di diligenza del prof. Brinz (1887); certificato di eleggibilità, ottenuta, in secondo luogo, alla cattedra di storia del diritto romano nell'università di Camerino, per concorso, con voti 32 su 40; « Res mancipii et nec mancipii » (1886), « La *mancipatio* » (1887); « Dell'onere della prova nella *conditio indebiti* » (1887); « Sul Salvo Giuliano del Buhl » (1887), estratto dallo *Vierteljahrschrift* di Monaco; « Titius Aristo » (1887); « Recensioni sulle opere di Serafini e Pampaloni nella *Vierteljahrschrift* » (1888); « Il commento di Gaio e il sistema delle XII Tavole » (1888); « Studii sull'*actio legis aquiliae* » (1888).

Nelle sedute dei giorni 9, 10, 12 e 13 si vennero esaminando e discutendo le opere e gli altri titoli di ciascuno de' candidati; cioè, nella prima di esse pei candidati Guglielmini-Sicuro, Ascoli e Perozzi; nella seconda pei candidati De-Cola e Manenti; nella terza e quarta pei candidati Manna, Longo e Serafini. Si procedè in questo a norma dei regolamenti, esponendo man mano ciascuno dei commissari il suo giudizio e la sua valutazione. Poi nella seduta stessa del 13 si passò alle votazioni di eleggibilità e di graduazioni e infine alla determinazione dei punti, riuscendosi ai risultati che qui si noteranno, sopra le ragioni che prima si espongono.

Fu nominato relatore il prof. Brini. Si premette che fu riconosciuto doversi tutti i concorrenti sottoporre anche alla votazione di eleggibilità; non escluso cioè il concorrente Perozzi, essendosi considerato quanto al Perozzi, che egli è bensì attualmente professore ordinario in università Regia, ma in cattedra diversa da quella di che si tratta nel presente concorso; e ch'egli ottenne bensì la eleggibilità nel concorso d'istituzioni di diritto romano nell'università di Parma, ma quando tale università era ancora di 2° ordine e non vigeva ancora il R. decreto 20 maggio 1888 modificante il R. decreto 11 agosto 1884 sui concorsi alle cattedre vacanti art. 4 comma *a*; votandosi pertanto anche dell'eleggibilità pel Perozzi, non ostante il detto articolo e pur com'è ora modificato, in ogni modo ad abbondanza e a garanzia per qualunque dubbio potesse su di ciò rimanere.

Sull'unico titolo presentato dal concorrente Guglielmini-Sicuro, il giudizio dei commissari fu concorde: nel ritenere cioè il suo libro come titolo del tutto e sott'ogni rapporto inadeguato verso l'ufficio di che si tratta, mancante infatti di valore scientifico e di metodo, mancante pure di un'esposizione esatta e felice.

Quanto al concorrente Ascoli, invece convennero tosto tutti i commissari nel reputarlo uno dei migliori fra i candidati di questo con-

corso. Si notò come i non pochi suoi lavori dimostrino tutti ingegno svegliato ed acuto, studio amoroso e largo, e il più spesso felicità di trattazione ed esposizione; come vi si riveli anche una non solita originalità, che massime ne' primi è perfino audace, ed almeno lo sforzo verso ricerche e vedute nuove; come vi abbia un progresso notevole dai primi agli ultimi, a quelli in ispecie sui legati e di note al Glück, dove lo scrittore si mostra più serio e misurato e tendente a metodo sempre più rigoroso. E fu pure rilevato come i suoi scritti tocchino, non solo punti ed istituti interessanti e gravi, ma altresì diversi che si spargono assai nel campo del diritto privato, dalla teoria delle obbligazioni a quella della proprietà e dei diritti reali, ed a quella delle successioni.

Similmente il concorrente Perozzi fu subito unanimente dichiarato uno dei più distinti. Le sue monografie, di cui taluna assai ampia, dimostrano una intelligenza forte e colta, uno studio diretto e intenso delle fonti, molta indipendenza ch'è fino talora soverchia. Quanto nei primi suoi scritti prevalgono lo studio storico e la coltura anche classica, altrettanto gli altri offrono sopra tutto trattazioni sistematiche ed esegetiche; dove se qualcosa di non accettabile e meno corretto e di meno strettamente giuridico fu notato, sempre campeggiano però doti e meriti non certo comuni e potenza a far sempre più e meglio. Mentre un miglioramento e quasi svolgimento della mente e delle qualità del Perozzi quale scrittore giuridico segnano progressivamente i suoi scritti; e per fermo egli ha avuta una rara assiduità di lavoro e copia di produzione scientifica. Così fu tenuto un poco conto dei suoi titoli didattici pure notevoli; dacchè e il suo avanzamento fu pronto nella via dell'insegnamento, e l'attività sua vi fu particolare, constando poi che vi corrispose la bontà dell'insegnamento stesso.

Delle opere del De Cola l'avviso concorde dei commissari fu questo: che in vero del primo di essi in ispecie il tema è felicemente e intelligentemente scelto; ma che sì quel primo come gli altri, si presentano assai deboli, privi di qualunque originalità e di profondità, di vedute e di studi, riducendosi anzi ad esposizioni superficiali, e che stanno il più spesso sulle generali; con certa facilità e spigliatezza di discorso, ma senza rigore scientifico nella forma.

Nè dell'ultimo lavoro fu recato più favorevole giudizio; chè se mai esso potesse mostrare qualche maggiore studio, ha poi altri gravissimi e particolari difetti ed anche relativamente alla letteratura dell'argomento.

Passando al candidato Manenti l'attenzione dei commissari si rivolse sopra tutto sulla dissertazione « Il caso giuridico, ecc. » nella quale si riscontrò molta serietà di mente e di studi, molta assennatezza e severità giuridica, profonda trattazione dell'argomento, e piena e penetrante discussione degli scritti precedenti e, massime, recenti che se ne occuparono. Ed uguale serietà modesta, coscienziosa e amorosa attestano gli altri due titoli; l'uno dei quali anche la cultura del candidato o la critica storica e delle fonti; l'altro addita, benchè appena per cenni, la estensione delle sue buone cognizioni.

Talchè, sebbene il candidato rechi qui prove limitate della sua maturità e delle sue attitudini, il parere dei commissari su di lui fu alquanto favorevole e concordemente determinato per la sufficienza dei suoi titoli.

Ed un avviso, del pari, alquanto favorevole, pur con qualche criterio divergente, fu dato dai commissari sui titoli del concorrente Manna. Dei suoi lavori, alcuni parvero piuttosto deboli e disordinati; pur dimostrando anch' essi studio ed ingegno; altri si stimarono migliori ed attestanti a ogni modo qualità giuridiche buone; concordemente si giudicò migliore di tutti il lavoro « Sulle sostituzioni fedecommissarie nelle donazioni »; ove anche l'autore si è corretto dei difetti che offrono i suoi lavori precedenti. Poco invece si valutò l'ultimo opuscolo sulla « *L. 14. de transact* ». E si avvertì la diminuita produzione scientifica del concorrente nell'ultimo tempo, del che però si ebbe qualche ragione nell'insegnamento libero, cui egli attende con molto amore ed assiduità, e del quale pertanto si tenne il debito conto.

Col candidato Serafini si tornò ad altro dei concorrenti che tosto tutti i commissari riconobbero per uno dei più distinti nel presente concorso. I suoi titoli si riducono da un lato all'insegnamento, dall'altro alla sola monografia già indicata, la quale incompiuta pel 2° volume ed alla quale poi si riconduce in tutto anche l'opuscoletto di confutazione del Demburg. Ma tale monografia parve in particolar guisa notevole; parve fatta con singolare e pur troppa arditezza e novità di concetti e di sistema, con buon metodo, massime di diretta deduzione dalle fonti, con esposizione chiara ed efficace, col corredo di tutte quelle nozioni che occorrevano o si connettevano al tema. Ciò sopra tutto pel 1° volume della monografia; mentre meno favorevole da parte della maggioranza dei commissari fu il giudizio sulle parte presentata del 2° volume; in quanto, se non altro, quasi in nulla originale, ed assai meno accurata poi ed elaborata che la prima e con non lievi lacune e persino non perfetta corrispondenza alla prima. Si aggiunge anche per questo candidato che del suo insegnamento si hanno lusinghiere attestazioni.

E circa l'ultimo candidato Longo fu innanzi tutto osservato come i suoi lavori siano invero con grande prevalenza d'indole storica. Con tutto ciò e fatta d'altro lato quasi astrazione dai più brevi scritti e troppo poco importanti di mera recensione, in tutti i lavori di lui si valutò la dimostrazione di un ingegno facile e chiaro, di un corredo di studi e di cultura assai lodevoli. Si notò però d'altra parte certa disuguaglianza nel metodo, qualche incertezza di trattazione e deduzione, ed altresì qualche superficialità. Uno fra i migliori lavori si stimò « La *mancipatio* »; e per la esposizione tutta dottrinale, esegetica e sistematica, si attesero in ispecie gli scritti « sull'onere della prova nella *condictio indebiti* » e « sull'*actio legis Aquiliae* ». Se il concorrente non affidò di tutta la maturità che si vorrebbe, se ne apprezzarono però le buone attitudini e promesse.

Sopra tali giudizii la votazione di eleggibilità risultò naturalmente nel modo che segue. Essa fu fatta, del tutto a norma del regolamento vigente; avendo il presidente interrogato dapprima tutti i commissari se fossero sufficientemente informati, e tutti avendo dichiarato di esserlo; leggendosi quindi dal presidente i nomi dei concorrenti, e votandosi a schede segrete per *sì* e per *no*. Aperte le schede e fatto lo spoglio, risultarono a unanimità dichiarati, *ineleggibili* i due candidati;

1. Guglielmini-Sicuro avv. Benedetto
2. De-Cola avv. Federico;

risultarono dichiarati *eleggibili* i candidati:

1. Ascoli Alfredo
2. Perozzi Silvio
3. Manenti Carlo
4. Manna Gennaro
5. Serafini Enrico
6. Longo Antonio

e si noti che tutti i dichiarati eleggibili lo furono ad unanimità, tranne l'ultimo, il concorrente Longo, che risultò eleggibile a maggioranza di 3 voti contro 2.

Dovendosi dopo ciò passare alla votazione di graduazione, il presidente aprì prima la discussione sul merito relativo degli eleggibili e pel giudizio di confronto. Dalla quale emerse come concordemente i commissari distinguessero i sei dichiarati eleggibili in due terne: riguardando nell'una i candidati: Ascoli, Perozzi, e Serafini; nell'altra i candidati Manenti, Manna, e Longo e tutti i commissari stimando la prima superiore e con certo intervallo alla seconda.

Quanto alla prima terna, sulla quale prima si rivolse specialmente la considerazione, si rifece un'accurata e particolare discussione, nella quale si valutarono di nuovo attentamente sì i titoli a stampa e sì i titoli didattici di ciascuno dei candidati, giusta gli apprezzamenti medesimi, però che già se ne sono esposti, essendo la principale divergenza circa la priorità, se cioè da assegnarsi al Perozzi od al Serafini

Il medesimo si fece per la seconda terna. E però si venne a questo risultato: che messa a votazione palese la proposta di porre primo fra i candidati il Perozzi, essa fu approvata a voti 3, tre contro due. Indi a voti unanimi furono posti in secondo luogo il Serafini; in

terzo luogo l'Ascoli; in quarto luogo il Manenti ed il Manna insieme; in quinto luogo il Longo.

Sicchè la graduazione risultò questa:

Primo, Perozzi Silvio.
Secondo, Serafini Enrico.
Terzo, Ascoli Alfredo.
Quarto, Manenti Carlo e Manna Gennaro.
Quinto, Longo Antonio.

Venutosi da ultimo alla « determinazione dei punti », dopo diverse considerazioni e discussione furono votate le seguenti proposte. E cioè a Perozzi Silvio si assegnarono con voti quattro contro uno, punti quarantotto su cinquanta; indi a voti unanimi, a Serafini Enrico, punti quarantacinque sopra cinquanta; ad Ascoli Alfredo, punti quarantatre sovra cinquanta; a Manenti Carlo e Manna Gennaro del pari punti trentaquattro sopra cinquanta; e a Longo Antonio punti trenta sopra cinquanta.

Il risultato finale del presente concorso fu pertanto questo: che i sei candidati dichiarati eleggibili sopra gli otto concorrenti presentativisi, ottennero con questa graduazione i seguenti punti:

1. Perozzi prof. Silvio *48/50*
2. Serafini prof. Enrico, *45/50*
3. Ascoli dott. Alfredo. *43/50*
4. Manenti avv. Carlo e Manna dott. Gennaro, *34/50*
5. Longo dott. Antonio, *30/50*

Sicchè la Commissione è ben lieta di concludere i suoi lavori e adempiere l'onorevole incarico avuto, proponendo all'E. V. per la nomina a professore straordinario nella cattedra d'istituzioni di diritto romano nella R. università di Messina il prof. Silvio Perozzi.

La presente relazione fu letta ed approvata nella seduta di oggi 15 ottobre 1888, tenuta dalle ore 2 alle 3 1/2 pom. ed è firmata da tutti i commissari.

La Commissione:
Ralsini prof. Guglielmo, *presidente*
N. De Crescenzio
F. Buonamici
Vittorio Scialoja
Giuseppe Brini, *relatore.*

Per copia conforme:
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PALERMO, 13. — L'on. ministro Boselli visitò stamane alle ore 7 il Museo Nazionale e le cliniche universitarie e fu acclamato dagli studenti, tanto all'arrivo quanto alla partenza. Egli si recò poscia al R Educatorio Maria Adelaide, ove fu eseguito un saggio di musica e canto; allo istituto di Belle Arti ed allo istituto ed Asilo Witalzer, dove furono inaugurati i monumenti ai fondatori. Parlò applaudito il direttore prof. Scandurra, a cui rispose l'on. ministro con un eloquente discorso.

PALERMO, 13. — Il pranzo ed il ricevimento che il municipio do veva offrire stasera in onore dell'on. ministro Boselli furono sospesi in seguito alla morte dell'on. senatore marchese di Torrearsa.

MILANO, 13. — Il Comizio della pace ebbe luogo coll'intervento dei delegati francesi. Il corteo si è formato sulla piazza del Duomo con moltissime bandiere; alla testa erano i delegati francesi. Lungo la via i dimostranti del corteo gridavano: « Viva la Francia! Viva l'Italia! »

Al teatro Dal Verme, la platea ed i palchi erano riservati agl'invitati ed il loggione aperto al pubblico.

Sul palcoscenico stava la Presidenza, attorniata dalle bandiere. Tutti gli oratori francesi furono applauditissimi ed accolti con evviva alla Francia. Nei loro discorsi, essi propugnarono la formazione degli Stati Uniti Europei, col mezzo della rivoluzione.

Furono suonanti gli inni Marsigliese e di Garibaldi.

Marzoni, in nome del Comitato, salutò gli ospiti e proclamò l'unione delle forze democratiche per abbattere i privilegi.

VIENNA, 13. — Annunciano da Belgrado che tutti i rappresentanti delle potenze estere hanno espresso in udienze speciali a Re Milano le felicitazioni dei loro Governi per l'approvazione del nuovo Statuto.

— Annunciano da Sofia che il console generale tedesco Aichberger ha fatto la consegna del consolato al suo successore Wangenheim, e partirà tra breve per Berlino.

AJA, 13. — Bollettino ufficiale della salute del Re. S. M. passò una notte agitatissima. Prese pochissimo cibo.

Nelle ultime 24 ore lo stato generale è invariato.

BERLINO, 13. — Il conte de Rascon, ambasciatore di Spagna, è gravemente ammalato dal 10 corr. Soffre di una affezione al fegato.

Però, dopo una crisi, ha migliorato mercè le cure dei medici Gerhardt e Blumenthal.

BRUNSWICK, 13. — Nei circoli ufficiali s'ignora assolutamente la voce corsa di negoziati col duca di Cumberland circa la questione della successione al ducato di Brunswick.

PARIGI, 13. — Jacques rispose all'ultimo proclama del generale Boulanger con un nuovo manifesto in cui dice che la candidatura del generale significa l'indisciplina nell'esercito e la rovina nazionale.

BERLINO, 13. — Un telegramma dalle isole di Samoa reca che gli insorti attaccarono Bar-el-Salem, ma furono respinti riportando grandi perdite. Soltanto due tedeschi rimasero feriti.

LONDRA, 13. — Lord Beresford pronunziò nel meeting di Govan un discorso in favore dell'aumento della flotta inglese, che deve poter lottare contro le forze combinate di due potenze.

DUBLINO, 13. — Le assise di Killarney ordinarono l'espulsione di 120 affittavoli nel dominio di Kenmare.

BERLINO, 13. — E' stato pubblicato oggi il seguito del *Libro bianco* relativo agli affari d'Africa.

Esso contiene 15 documenti datati dal 16 novembre al 7 gennaio, fra cui un rapporto del console generale di Germania a Zanzibar sulla situazione migliorata del paese e la dichiarazione dei governi portoghese, italiano, austro-ungarico, olandese e del Congo circa la proibizione di esportare armi nell'Africa orientale, nonchè la partecipazione dell'Italia e del Portogallo al blocco delle coste del Zanzibar.

Il *Libro bianco* contiene pure una nota concernente un colloquio fra l'ambasciatore d'Italia, conte De Launay, ed il conte Herbert di Bismarck.

Il conte De Launay dichiarò che un telegramma del suo governo lo informava che il comandante della nave italiana nelle acque di Zanzibar, il 5 dicembre, in nome del Sultano e di pieno accordo cogli ammiragli tedesco ed inglese, aderì alla dichiarazione di blocco della costa del Sultanato di Zanzibar, e che l'on. Crispi la farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il conte De Launay comunica al conte Herbert di Bismarck, in data del 7 gennaio, che il suo governo ha deciso di prendere parte al blocco decretato nelle acque del Sultanato per la proibizione del commercio degli schiavi e dell'importazione delle armi e munizioni.

La stessa dichiarazione è diretta dal governo del Re ai governi di tutte le potenze che firmarono l'atto generale della Conferenza di Berlino del 1885.

NEW-YORK, 13. — Si ha da Panama: « Le Repubbliche ispano-americane accolsero sfavorevolmente la mozione sottoposta da Edmunds al Senato di Washington, intesa a protestare contro l'ingerenza di qualsiasi governo nella costruzione di un Canale attraverso all'Istmo di Panama.

I giornali fanno osservare che queste Repubbliche, avendo conquistato esse stesse la loro libertà, sono Stati sovrani assolutamente liberi, e protestano contro la mozione di Edmunds che suggerisce una infrazione ai loro diritti nazionali ».

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 gennaio 1889.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	PREZZI IN CONTANTI Corso Med.	PREZZI NOMINALI	
RENDITA 5 0₍0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	»	1
RENDITA 5 0₍0 seconda grida	—	—	—	96 25	96 25	»	
Detta 3 0₍0 prima grida	1. ottobre 1888	—	—	»	»	»	
Detta 3 0₍0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20	
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	96 50	
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0₍0	»	—	—	»	»	95 »	
Prestito Romano Blount 5 0₍0	»	—	—	»	»	94 25	
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	97 »	
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.							
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0₍0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	2
Dette 4 0₍0 prima emissione	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»	
Dette 4 0₍0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »	
Dette 4 0₍0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»	
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 50	
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0₍0	»	500	500	»	»	477 50	
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1₍2 0₍0	»	500	500	»	»	504 »	
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»	
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»	
Azioni Strade Ferrate.							
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	775 »	3
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	613 »	4
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	100	»	»	590 »	5
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»	
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. ottobre 1888	500	500	»	»	410 »	
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	600 »	6
Azioni Banche e Società diverse.							
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2100 »	
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1145 »	7
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»	8
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	765 »	9
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	356 »	10
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	546 »	
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	525 »	
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	245 »	11
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	880 »	12
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	480 »	
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1402 »	
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1120 »	
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	13
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	300	»	»	»	
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	»	
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	310 »	14
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»	
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	90 »	
Dette Società per l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»	
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	»	
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	200 »	15
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. ottobre 1888	250	250	»	»	»	
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»	
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	475 »	16
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »	
Azioni Società di assicurazioni.							
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	500	100	»	»	490 »	
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »	
Obbligazioni diverse.							
Obbligazioni Ferroviarie 3 0₍0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »	17
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0₍0 (oro)	»	500	500	»	»	»	
Dette Società Immobiliare	1. ottobre 1888	500	500	»	»	499 »	
Dette Società Immobiliare 4 0₍0	»	250	250	»	»	»	
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»	
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0₍0	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»	
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»	
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio	300	300	»	»	»	
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	443 »	
Buoni Meridionali 5 0₍0	»	500	500	»	»	»	
Titoli a quotazione speciale.							
Rendita Austriaca 4 0₍0 (oro)	»			»	»	»	
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. ottobre 1888	25	25	»	»	»	

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
4	Francia	90 g.	»	»	99 70
	Parigi	Chèques	»	»	100 75
5	Londra	90 g.	»	»	25 24
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 29 gennaio
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1₍2 0₍0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 0₍0 1. grida 96,45, 96.47 1₍2, fine corr.
Az. Banca Generale 651,25, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1800, 1790, 1785, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 320,50, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 870 1₍2, 870, 869, 868, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 272, 273, fine corr.

1. Ex coup. L. 2,17 - 2. id. L. 12,50 - 3. id. L. 12,50 - 4. id. L. 16,50 - 5. id. L. 0,92 - 6. id. L. 16 - 7. id. L. 25 - 8. id. L. 6,25 - 9. id. L. 6,25 - 10. id. L. 10 - 11. id. L. 6,25 - 12. id. L. 12 - 13. id. L. 12,50 - 14. id. L. 6,25 - 15. id. L. 7,50 - 16. id. L. 15 - 17. id. L. 6,32.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*